RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

PAGHE E CONTRIBUTI

di MARIA ROSA GHEIDO

Non è sanabile il pagamento in contanti delle retribuzioni

La violazione dell'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni non ammette regolarizzazione: il Ministero del Lavoro esclude sia la diffida dell'art. 13 D.Lgs. 124/2004 sia la diffida amministrativa del D.Lgs. 103/2024.

Rispondendo con l'interpello n. 3/2026 al quesito posto dal C.N.O. dei Consulenti del lavoro, il Ministero del Lavoro ribadisce che **il pagamento in contanti di quanto dovuto al lavoratore costituisce un illecito non sanabile al quale non è, pertanto, applicabile l'istituto della diffida amministrativa.** La stessa posizione era già stata assunta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 22.05.2018, n. 4538, con l'affermazione che, con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004, a eccezione del potere di diffida di cui all'art. 13, c. 2 D.Lgs. 124/2004, in quanto l'illecito deve considerarsi materialmente non sanabile.

In effetti, la L. 205/2017 che, con effetto dal 1.07.2018, impone che la retribuzione non possa essere corrisposta in contanti non fornisce un'opzione ma impone un obbligo ben preciso: il pagamento di quanto dovuto al lavoratore deve essere *"tracciabile"* ossia transitare da una banca o da un ufficio postale. L'illecito è dato dal pagamento effettuato in contanti, comportamento che non è di per sé sanabile e che, di conseguenza, **esclude la possibilità di avvalersi della *"diffida"* disciplinata dall'art. 13 D.Lgs. 124/2004** che consente al personale ispettivo di diffidare il trasgressore alla regolarizzazione delle inosservanze *"comunque materialmente sanabili"* entro un dato termine. Se l'inosservanza fosse sanabile l'aver ottemperato alla diffida consentirebbe al trasgressore di pagare una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari a 1/4 della sanzione stabilita in misura fissa. **Non è nemmeno applicabile la diffida di cui agli artt. 1 e 6 D.Lgs. 103/2024 ossia la diffida *"amministrativa"*** di cui all'art. 1 D.Lgs. 103/2024 che consente di *"invitare"* il trasgressore a sanare la violazione prima della formale contestazione e di cui all'art. 6 dello stesso decreto che, in caso di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo.

Peraltro, il divieto per i datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore **si applica qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.** L'art. 1, c. 912 L. 205/2017 estende la tracciabilità della corresponsione della retribuzione a *"ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto"* e a *"ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 3.04.2001, n. 142".*
D'altra parte le finalità a cui è volto l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili sono fortemente sensibili e giustificano una presa di posizione così tassativa. Il provvedimento è, infatti, inteso a **contrastare prassi elusive** quali la restituzione al datore di lavoro di somme in contanti al momento del pagamento della retribuzione, al contrasto al lavoro nero e alla maggior facilità per il lavoratore di dimostrare l'omesso o parziale pagamento del dovuto.



Riproduzione vietata - martedì 24 novembre 2026